



SENT 270/2024

Repubblica Italiana**In Nome del Popolo Italiano****La Corte dei conti****Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott. Antonio Palazzo

Consigliere

Dott. Marco Fratini

Consigliere

Dott.ssa Carola Corrado

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenzasulla citazione in appello iscritta al **n. 59832/R.G.**, proposta da ^{XX}^{XX}e ^{XX}(^{XX}^{XX}

, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra di loro,

dagli **Avv.ti** Giordano Alba e Verdacchi Umberto, con domicilio digitale, exart. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. albajiordano@ordineavvocatiroma.orge umbertoverdacchi@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto a

Roma, in via Alfredo Catalani n. 31, presso lo studio del secondo: appellante

controil **Ministero dell'Interno** - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in

persona del legale rappresentante in carica: intimato non costituito in appello

avverso e per la riformadella **sentenza n. 6/2021**, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

regionale per la Toscana, pubblicata il 26 gennaio 2021.

Visti: l'appello e la memoria della parte privata, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pellegrino Lucia, il Cons. relatore Comite Giovanni.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Toscana ha rigettato, senza disporre sulle spese di lite *"in considerazione della costituzione in proprio dell'Amministrazione"*, la domanda congiunta proposta dai sigg.^{XX} e^{XX}, rivedicante la valorizzazione, a titolo gratuito, ai fini pensionistici del periodo di studi universitari, propedeutico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.

I fatti in breve. I suindicati funzionari tecnici della Polizia di Stato, con note del 15 ottobre 2019, hanno chiesto all'Amministrazione di appartenenza la *"valorizzazione (gratuita) ai fini pensionistici del periodo di studi universitari corrispondente alla durata legale del corso di laurea in ingegneria, costituente requisito indispensabile ex lege per l'accesso alla carriera di appartenenza"*. In sostanza, le domande miravano alla valutazione della durata legale del corso di laurea come *"servizio utile ex se"*, siccome avviene, anche a mente dell'art. 32 del d.P.R. 1092/1973, per l'omologo personale delle Forze Armate e dei Corpi militarizzati, stante il principio di equiparazione sancito dall'art. 8, co. 1, lett. a) della l. 124/2015. Con nota del 4 novembre 2019, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha disatteso le pretese *"non radicandosi alcun potere in capo a questo Ministero idoneo ad avviare alcun tipo di procedimento teso alla valorizzazione richiesta"*. Pertanto, *"i soggetti del caso potranno riscattare ai fini pensionistici, a titolo oneroso, il periodo degli studi universitari, come previsto dall'art. 13 del d.P.R.*

1092/1973, presentando apposita istanza all'INPS".

II. La sentenza n. 6/2021 ha rigettato il ricorso, atteso che l'art. 32 del T.U. 1092/1973 trova applicazione con riferimento al solo personale militare e dei Corpi militarizzati, senza possibilità di estensione analogica al personale dell'Amministrazione civile della Pubblica sicurezza, neppure all'esito di una lettura costituzionalmente orientata della suindicata disposizione.

III. Della decisione si gravano i sigg. ^{XX} e ^{XX}

he evidenziano che *"il primo giudice non ha esaminato funditus il motivo fondante del ricorso, che verte (...) sulla sostanziale equiordinazione normativa, anzi uguaglianza sostanziale, stabilita, da ultimo, con la legge di delegazione n. 124/2015, art. 8 in tema di tutela economica, pensionistica e previdenziale, delle Forze di Polizia a ordinamento militare con quelle a ordinamento civile"*. Di talché, deducendo che la sentenza ha disatteso *"in toto la domanda in tema di lettura costituzionalmente orientata degli artt. 32 e 13 del T.U. n. 1092/1973 (...)"* e, perciò, lamentano: *"(...) violazione dell'art. 112 del c.p.c. (...)"*. In breve, gli appellanti, osservano che *"il dato normativo costituito dall'art. 32 e dall'art. 13 del d.P.R. 1092/1973, qualora letto nel senso di precludere il computo gratuito per la categoria dei ricorrenti, a fini pensionistici, della durata legale del corso di laurea richiesto per l'assunzione, non sarebbe conforme alla Costituzione, in quanto violerebbe i canoni sanciti dagli artt. 3, 36, 38 e 97"*. Da ultimo, evidenziano che la questione di costituzionalità *"è stata già sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia con sentenza/ordinanza n. 1048/2021, depositata il 14 dicembre 2021"*.

IV. Con memoria acquisita al fascicolo *on-line* l'8 giugno 2023 e non notificata a controparte, atteso che la Corte costituzionale con sent. n. 270, del

30 dicembre 2022, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 1092/1973 in riferimento all'art. 3 della Cost., e manifestamente infondata quella sollevata con riguardo agli artt. 36, 38 e 97, co.2 Cost., gli appellanti hanno dichiarato di non aver *“più interesse alla prosecuzione del giudizio”*. Pertanto, hanno *“rinunciato agli atti del giudizio e chiesto la declaratoria di estinzione del processo a spese di lite compensate”*.

V. Con Decreto del 21 novembre 2023, il Presidente della Sezione terza di appello ha fissato l'udienza di discussione del 12 giugno 2024. Il 5 dicembre 2023 la Segreteria della Sezione ha trasmesso via p.e.c. agli Avv.ti Verdacchi/Giordano il D.F.U. ai fini di notifica a controparte. Non vi è prova dell'avvenuta notifica al Ministero dell'interno.

VI. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2024 il Collegio, constatata l'assenza dei difensori degli appellanti ha disposto, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 27 novembre 2024, con onere per la Segreteria di darne comunicazione alle parti private e con l'avvertimento che, se alla nuova udienza non fossero comparsi i procuratori delle stesse, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

VII. Alla pubblica udienza odierna, nessuno è comparso per il Ministero dell'interno, al quale non risulta notificato l'estratto del verbale di udienza, e per gli appellanti, la causa è stata trattenuta, quindi, in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il gravame è da dichiarare improcedibile. L'art. 196 c.g.c. (rubricato *“Improcedibilità dell'appello”*, in sede di rito civile disciplinata all'art. 348, co. 2 c.p.c.), prevede che *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza della quale la segreteria dà*

comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio". Si tratta di un'ipotesi di improcedibilità, da rilevare e dichiarare anche d'ufficio, per la quale il giudice non ha alcuna discrezionalità e che certifica il venir meno dell'interesse al processo dell'appellante. Invero, la giurisprudenza di legittimità riconosce che le regole di rito, per quanto possibile, non possono rappresentare un ostacolo al raggiungimento di una decisione di merito, essendo ontologicamente strumentali alla tutela effettiva del diritto sostanziale (Cass. 6439/2019). Peraltro, proprio per garantire siffatta tutela, il processo deve essere necessariamente regolato, per evitare abusi e rallentamenti della complessiva "macchina giudiziaria", con possibili riflessi anche sugli altri processi. L'applicazione corretta di norme di rito, laddove rispettose dei principi del giusto processo, costituisce, infatti, il più efficiente strumento di tutela delle norme sostanziali. In tale sequela, l'art. 111, co. 1 Cost., in simbiosi con il "diritto a un processo equo" di cui all'art. 6 della Corte E.D.U., dispone che il processo è "regolato dalla legge". Dappoi, i principi che l'ordinamento deve osservare nel regolare il processo (in questo caso contabile), sono, in massima parte, indicati al co. 2 dell'art. 111 della Carta, anche in termini di ragionevole durata e di esercizio del contraddittorio tra le parti. Sicché, appare logico e ragionevole ritenere che l'impulso processuale sia venuto meno allorquando una parte, pur avendo proposto impugnazione ed essersi costituita, per due volte consecutive non compaia davanti al giudice. In sostanza, la disposizione dell'art. 196 c.g.c. nasce dall'esigenza di garantire un corretto funzionamento della giustizia e di rispettare il principio della ragionevole durata del processo, con l'unico limite in caso di mancata comparizione per causa non imputabile

all'avvocato (in specie non ricorrente). Tra l'altro, al cospetto di un gravame improcedibile diventano recessive sia *"la rinuncia agli atti del giudizio"*, formulata dagli appellanti ma non notificata al Ministero dell'interno, sia l'obbligo del giudice di dover assegnare un termine ai primi per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione della notifica non effettuata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Decreto di fissazione dell'udienza, atteso che la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di appello senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 800/2020). Non essendo i difensori degli appellanti, pur ritualmente costituiti, comparsi alla prima udienza, del 12 giugno 2024, né alla successiva del 27 novembre 2024, alla quale il Collegio ha rinviato il giudizio, a fronte della prima omessa comparizione, l'appello è da dichiarare improcedibile, con passaggio in giudicato della prima sentenza.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite, per compensi ed esborsi del grado, atteso che l'Amministrazione non si è costituita e non ha, pertanto, svolto attività difensiva, possono compensarsi, a mente dell'art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara improcedibile l'appello iscritto al **n. 59832/R.G.** Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica

	udienza del 27 novembre 2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	(Dott. Giovanni Comite)	(Dott. Tammaro Maiello)
	<i>"F.to digitalmente"</i>	<i>"F.to digitalmente"</i>
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,	
	e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-	
	ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di	
	detto art. 52, nei riguardi delle parti private.	
		Il Presidente
		(Dott. Tammaro Maiello)
		<i>"F.to digitalmente"</i>
	Depositata in Segreteria il 04/12/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, lì 04/12/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	Pag. 7 a 7	